



Associazione
Italiana
Vigilanza

Roma, 5 Giugno 2006

CIRCOLARE N. 2/2006

Prot. 2/2006
Sez. II/1

**AGLI ISTITUTI ASSOCIATI
LORO SEDI**

Allego articolo orario di lavoro Guardie Particolari Giurate,
pubblicato da Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE n. 232 Giugno 2006
Cordiali saluti.

C. RACCO



Aderente alla CONFINDUSTRIA

ASSIV

Tratto da "Guida al lavoro" n. 23 del 2 giugno 2006

Orario di lavoro: la disciplina in deroga per le Guardie Giurate

Giancarlo Ricci

Associato di Diritto del lavoro – Università di Catania

Con decreto 27 aprile 2006, (G.U. 11 maggio 2006, n. 108), il Ministero dell'interno ha definito la disciplina in deroga alle disposizioni del Dlgs n. 66/2003, con riferimento all'organizzazione e alla gestione dell'orario di lavoro per le «guardie particolari giurate»

Di particolare interesse appare, in primo luogo, l'esame della tecnica normativa utilizzata in sede regolamentare.

Come si ricava, infatti, dal primo punto del «preambolo» al decreto ministeriale in oggetto, la sua «base giuridica» è costituita dal combinato disposto degli articolo 2 e 17 del Dlgs n. 66 del 2003.

Segnatamente, l'articolo 2, comma 2 (nella versione modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), Dlgs n. 213/2004) stabilisce che «(...) nell'ambito delle strutture destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica (...) le disposizioni contenute nel presente decreto non trovano applicazione in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato (...) così come individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica (...)».

Occorre rilevare come tale disposizione si limiti a rinviare alla fonte regolamentare l'individuazione delle «particolari esigenze inerenti al servizio espletato» che giustificano la disciplina in deroga, senza chiarire se la stessa fonte sia abilitata, o meno, a definire in concreto gli ambiti e i contenuti della deroga.

Il che spiega il richiamo all'articolo 17 del Dlgs n. 66/2003, che fornisce gli strumenti per la definizione della disciplina in deroga.

Se, come si puntualizza nell'ultimo punto del preambolo, deve «spettare alla contrattazione nazionale di categoria ed agli altri strumenti contrattuali di assicurare il rispetto delle inalienabili esigenze di tutela dei lavoratori», tutto ciò giustifica l'applicazione (mercé l'articolo 1, comma 2, del decreto) dell'articolo 17, comma 1, Dlgs n. 66/2003, che prevede la derogabilità della disciplina generale, ancorché limitatamente alle disposizioni in materia di riposo giornaliero, pause e alcuni aspetti del lavoro notturno, mediante contratto collettivo nazionale o contratto collettivo di secondo

livello, stipulato conformemente al primo. Ma anche, per altro verso, il rinvio operato dallo stesso decreto (articolo 1, comma 1) alla contrattazione collettiva nazionale per definire, in relazione a taluni servizi, deroghe ulteriori rispetto a quelle consentite dall'articolo 17, comma 1.

L'ambito di applicazione delle deroghe: i «servizi di sicurezza sussidiaria»

Nel corso degli ultimi anni, l'ambito di attività delle «guardie giurate» dipendenti da imprese private si è considerevolmente esteso, a seguito della «esternalizzazione» da parte dello Stato di rilevanti compiti di vigilanza non necessariamente richiedenti l'impiego di personale delle forze di polizia.

Dapprima, l'articolo 5, Dl n. 9/1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 217/1992, ha consentito l'affidamento in regime di concessione dei servizi di controllo in ambito aeroportuale, laddove non sia richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle forze di polizia. Da ultimo, poi, l'articolo 18, Dl n. 144/2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 155/2005, recante «misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale», consente «l'affidamento a guardie giurate dipendenti o ad istituti di vigilanza privata dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle forze di polizia».

Come si desume ancora una volta dalla lettura del «preambolo», siffatti «servizi di sicurezza sussidiaria», nonché «quelli di scorta armata, quelli notturni e quelli di vigilanza e di sicurezza armata presso gli obiettivi istituzionali o sensibili» costituiscono, ai sensi del richiamato articolo 2, comma 2, Dlgs n. 66/2003, l'oggetto della disciplina in deroga, in quanto: 1) «il loro svolgimento si inserisce in un quadro di sicurezza pubblica coordinato e diretto dalle autorità di pubblica sicurezza e richiede, di norma, una stretta collaborazione con gli organi di pubblica sicurezza se non la loro contestuale presenza»; 2) occorre «consentire nello svolgimento dei predetti servizi di sicurezza sussidiari una flessibilità nell'organizzazione dell'orario di lavoro delle guardie giurate coerente con il quadro normativo ed amministrativo sopra delineato e con le esigenze operative richieste».

La gestione flessibile dell'orario di lavoro mediante contrattazione collettiva.

Il nucleo essenziale della disciplina è contenuto nell'art. 1 del decreto ministeriale.

Tale disposizione tende anzitutto ad individuare, nel complessivo ambito dei «servizi di sicurezza sussidiaria svolti da guardie particolari giurate», quegli specifici servizi in riferimento ai quali può considerarsi ammissibile la regolamentazione in deroga.

Questi ultimi, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sono costituiti da: 1) i servizi di vigilanza armata presso gli obiettivi istituzionali o sensibili; 2) i servizi negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie metropolitane, nell'ambito delle linee di trasporto urbano ed extraurbano, nonché sui relativi mezzi di

trasporto e depositi, svolti in esecuzione delle disposizioni di legge o di regolamento o di atto amministrativo adottato per la loro attuazione; 3) i servizi di trasporto, vigilanza e scorta del contante o di altri beni o titoli di valore e per i servizi di vigilanza notturni.

Di centrale importanza è il secondo comma dell'articolo 1, del decreto in esame che si occupa di determinare gli ambiti della gestione flessibile dell'orario di lavoro e individuare le fonti di regolamentazione.

La disposizione, in realtà, consta di due parti autonome.

Nella prima, sono disciplinate le deroghe relative ai «servizi di cui al comma 1»: esse afferiscono alla determinazione dei «limiti massimi della prestazione lavorativa giornaliera, notturna e straordinaria».

La fonte abilitata ad introdurre specifiche forme di regolamentazione di tali profili dell'orario di lavoro è la contrattazione collettiva nazionale, che deve operare, si specifica, «nel rispetto della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori».

Nella seconda parte dell'art. 1, comma 2, per contro, si demanda alla «medesima contrattazione nazionale e agli strumenti contrattuali di gestione dell'orario di lavoro da questa previsti», la possibilità di applicare le deroghe ex articolo 17, comma 1, Dlgs n. 66 del 2003, riguardanti, come sopra sottolineato, aspetti ulteriori della disciplina del tempo di lavoro (il diritto alla pausa e al riposo. giornaliero, alcuni aspetti della disciplina del lavoro notturno).

Va sottolineata l'importante precisazione contenuta nella disposizione: la deroga ex articolo 17, comma 1, deve essere intesa come riferibile alla «totalità dei servizi».

Quindi, occorre supporre, per tutti i servizi di sicurezza sussidiaria svolti dalle guardie giurate e non solamente quelli specificamente individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale.

In questo modo, l'articolo 17, comma 1, Dlgs n. 66/2003, limitatamente alle disposizioni ivi previste, dispiega anche in un ambito disciplinare come quello sin qui analizzato, connotato da rilevanti elementi di specialità, la propria operatività, nella direzione di un ampliamento dello spettro applicativo della deroga, sia sotto il profilo dei «servizi» coinvolti, sia con riguardo agli aspetti della normativa in materia di orario di lavoro per i quali la medesima deroga trova applicazione.

Ne consegue un doppio livello di incidenza del decreto ministeriale.

Ad un primo livello, la fonte regolamentare svolge una funzione autorizzativa in via diretta, incaricando la contrattazione collettiva nazionale (senza alcun esplicito riferimento, occorre sottolineare, al secondo livello di contrattazione collettiva) di definire forme *ad hoc* di regolamentazione flessibile della «prestazione lavorativa giornaliera» (durata massima, gestione dello straordinario e del lavoro notturno).

Al secondo livello, invece, il decreto ministeriale in commento si limita a far leva su una risorsa regolativa già propria del Dlgs n. 66/2003 (la contrattazione collettiva

abilitata ad introdurre talune deroghe, senza particolari vincoli tipologici) svolgendo in ogni caso una funzione autorizzativa in via indiretta, ma in ogni caso decisiva, posto che, come detto. in precedenza, l'applicazione della disciplina generale (comprese le disposizioni in deroga), nelle fattispecie «escluse» ex articolo 2, comma 2, del Dlgs n. 66/2003 non può non transitare attraverso un espresso richiamo contenuto nel decreto ministeriale.

Le misure amministrative per l'articolazione dell'orario di lavoro o di prestazioni lavorative urgenti

L'articolo 2 del Dm 27 aprile 2006 in esame individua, infine, due distinte ipotesi nelle quali l'autorità amministrativa può adottare misure mirate a prescrivere una diversa articolazione dell'orario di lavoro o ad ingiungere prestazioni di lavoro urgenti, anche in contrasto con le disposizioni della contrattazione collettiva di cui all'articolo precedente.

In specie, il comma 1 del suddetto articolo 2 fa salva la facoltà dell'autorità di pubblica sicurezza, nell'esercizio delle funzioni demandategli dalla legge, di disporre regimi di diversa articolazione del servizio delle guardie, in caso di «servizi particolarmente gravosi o per i quali si richiede particolare prontezza».

Tali prescrizioni dell'autorità amministrativa, peraltro, debbono disporre in senso più favorevole per il lavoratore, rispetto a quelle poste dalla stessa contrattazione collettiva, proprio in considerazione della rilevanza, per tasso di difficoltà o per la prontezza dell'iniziativa richiesta, del servizio svolto.

Di segno diverso è, per contro, il disposto del comma 2 dell'articolo 2, che in verità si preoccupa di ribadire la «prevalenza» sulle disposizioni del decreto e dei relativi accordi contrattuali, delle ingiunzioni che l'autorità di pubblica sicurezza e, più specificamente, gli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria rivolgono agli uffici di vigilanza ed alle guardie giurate.

In continuità con l'articolo 139, Rd n. 773/1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), richiamato dalla disposizione regolamentare, tali richieste implicano, difatti, un obbligo di «tempestivo adempimento», mediante una prestazione lavorativa magari eccedente l'orario di lavoro standard, obbligo rispetto al quale le determinazioni della contrattazione collettiva non possono «costituire ostacolo».

Orario di lavoro: la disciplina in deroga per le guardie giurate

Giancarlo Ricci *

Con decreto 27 aprile 2006 (G.U. 11 maggio 2006, n. 108), il Ministero dell'interno ha definito la disciplina in deroga alle disposizioni del Dlgs n. 66/2003, con riferimento all'organizzazione e alla gestione dell'orario di lavoro per le «guardie particolari giurate»

Di particolare interesse appare, in primo luogo, l'esame della tecnica normativa utilizzata in sede regolamentare.

Come si ricava, infatti, dal primo punto del «preambolo» al decreto ministeriale in oggetto, la sua «base giuridica» è costituita dal combinato disposto degli articoli 2 e 17 del Dlgs n. 66 del 2003.

Segnatamente, l'articolo 2, comma 2 (nella versione modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), Dlgs n. 213/2004) stabilisce che «(...) nell'ambito delle strutture destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica (...) le disposizioni contenute nel presente decreto non trovano applicazione in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato (...) così come individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica (...)».

Occorre rilevare come tale dispo-

sizione si limiti a rinviare alla fonte regolamentare l'individuazione delle «particolari esigenze inerenti al servizio espletato» che giustificano la disciplina in deroga, senza chiarire se la stessa fonte sia abilitata, o meno, a definire in concreto gli ambiti e i contenuti della deroga.

Il che spiega il richiamo all'articolo 17 del Dlgs n. 66/2003, che fornisce gli strumenti per la definizione della disciplina in deroga.

Se, come si puntualizza nell'ultimo punto del preambolo, deve «spettare alla contrattazione nazionale di categoria ed agli altri strumenti contrattuali di assicurare il rispetto delle inalienabili esigenze di tutela dei lavoratori», tutto ciò giustifica l'applicazione (mercé l'articolo 1, comma 2, del decreto) dell'articolo 17, comma 1, Dlgs n. 66/2003, che prevede la derogabilità della disciplina generale, ancorché limitatamente alle disposizioni in materia di riposo giornaliero, pause e alcuni aspetti del lavoro notturno, mediante contratto collettivo nazionale o contratto collettivo di secondo livello, stipulato conformemente al primo. Ma anche, per altro verso, il rinvio operato dallo stesso decreto (articolo 1, comma 1) alla contrattazione collettiva nazionale per definire, in relazione a taluni servizi, deroghe ulteriori rispetto a quelle consentite dall'articolo 17, comma 1.

L'ambito di applicazione delle deroghe: i «servizi di sicurezza sussidiaria»

Nel corso degli ultimi anni, l'ambito di attività delle «guardie giurate» dipendenti da imprese private si è considerevolmente esteso, a seguito della «esternalizzazione» da parte dello Stato di rilevanti compiti di vigilanza non necessariamente richiedenti l'impiego di personale delle forze di polizia.

Dapprima, l'articolo 5, Dl n. 9/1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 217/1992, ha consentito l'affidamento in regime di concessione dei servizi di controllo in ambito aeroportuale, laddove non sia richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle forze di polizia. Da ultimo, poi, l'articolo 18, Dl n. 144/2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 155/2005, recante «misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale», consente «l'affidamento a guardie giurate dipendenti o ad istituti di vigilanza privata dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle forze di polizia».

* Associato di Diritto del lavoro - Università di Catania

Come si desume ancora una volta dalla lettura del «preambolo», siffatti «servizi di sicurezza sussidiaria», nonché «quelli di scorta armata, quelli notturni e quelli di vigilanza e di sicurezza armata presso gli obiettivi istituzionali o sensibili» costituiscono, ai sensi del richiamato articolo 2, comma 2, Dlgs n. 66/2003, l'oggetto della disciplina in deroga, in quanto:

- 1) «il loro svolgimento si inserisce in un quadro di sicurezza pubblica coordinato e diretto dalle autorità di pubblica sicurezza e richiede, di norma, una stretta collaborazione con gli organi di pubblica sicurezza se non la loro contestuale presenza»;
- 2) occorre «consentire nello svolgimento dei predetti servizi di sicurezza sussidiari una flessibilità nell'organizzazione dell'orario di lavoro delle guardie giurate coerente con il quadro normativo ed amministrativo sopra delineato e con le esigenze operative richieste».

La gestione flessibile dell'orario di lavoro mediante contrattazione collettiva

Il nucleo essenziale della disciplina è contenuto nell'art. 1 del decreto ministeriale.

Tale disposizione tende anzitutto ad individuare, nel complessivo ambito dei «servizi di sicurezza sussidiaria svolti da guardie particolari giurate», quegli specifici servizi in riferimento ai quali può considerarsi ammissibile la regolamentazione in deroga.

Questi ultimi, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sono costituiti da:

- 1) i servizi di vigilanza armata presso gli obiettivi istituzionali o sensibili;

- 2) i servizi negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie metropolitane, nell'ambito delle linee di trasporto urbano ed extraurbano, nonché sui relativi mezzi

di trasporto e depositi, svolti in esecuzione delle disposizioni di legge o di regolamento o di atto amministrativo adottato per la loro attuazione;

- 3) i servizi di trasporto, vigilanza e scorta del contante o di altri beni o titoli di valore e per i servizi di vigilanza notturni.

Di centrale importanza è il secondo comma dell'articolo 1, del decreto in esame che si occupa di determinare gli ambiti della gestione flessibile dell'orario di lavoro e individuare le fonti di regolamentazione.

La disposizione, in realtà, consta di due parti autonome.

Nella prima, sono disciplinate le deroghe relative ai «servizi di cui al comma 1»: esse afferiscono alla determinazione dei «limiti massimi della prestazione lavorativa giornaliera, notturna e straordinaria».

La fonte abilitata ad introdurre specifiche forme di regolamentazione di tali profili dell'orario di lavoro è la contrattazione collettiva nazionale, che deve operare, si specifica, «nel rispetto della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori».

Nella seconda parte dell'art. 1, comma 2, per contro, si demanda alla «medesima contrattazione nazionale e agli strumenti contrattuali di gestione dell'orario di lavoro da questa previsti», la possibilità di applicare le deroghe ex articolo 17, comma 1, Dlgs n. 66 del 2003, riguardanti, come sopra sottolineato, aspetti ulteriori della disciplina del tempo di lavoro (il diritto alla pausa e al riposo giornaliero, alcuni aspetti della disciplina del lavoro notturno).

Va sottolineata l'importante precisazione contenuta nella disposizione: la deroga ex articolo 17, comma 1, deve essere intesa come riferibile alla «totalità dei servizi».

Quindi, occorre supporre, per tut-

ti i servizi di sicurezza sussidiaria svolti dalle guardie giurate e non solamente quelli specificamente individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale.

In questo modo, l'articolo 17, comma 1, Dlgs n. 66/2003, limitatamente alle disposizioni ivi previste, dispiega anche in un ambito disciplinare come quello sin qui analizzato, connotato da rilevanti elementi di specialità, la propria operatività, nella direzione di un ampliamento dello spettro applicativo della deroga, sia sotto il profilo dei «servizi» coinvolti, sia con riguardo agli aspetti della normativa in materia di orario di lavoro per i quali la medesima deroga trova applicazione. Ne consegue un doppio livello di incidenza del decreto ministeriale.

Ad un primo livello, la fonte regolamentare svolge una funzione autorizzativa in via diretta, incaricando la contrattazione collettiva nazionale (senza alcun esplicito riferimento, occorre sottolineare, al secondo livello di contrattazione collettiva) di definire forme *ad hoc* di regolamentazione flessibile della «prestazione lavorativa giornaliera» (durata massima, gestione dello straordinario e del lavoro notturno).

Al secondo livello, invece, il decreto ministeriale in commento si limita a far leva su una risorsa regolativa già propria del Dlgs n. 66/2003 (la contrattazione collettiva abilitata ad introdurre talune deroghe, senza particolari vincoli tipologici) svolgendo in ogni caso una funzione autorizzativa in via indiretta, ma in ogni caso decisiva, posto che, come detto in precedenza, l'applicazione della disciplina generale (comprese le disposizioni in deroga), nelle fattispecie «escluse» ex articolo 2, comma 2, del Dlgs n. 66/2003 non può non transitare attraverso un espresso richiamo contenuto nel decreto ministeriale.

Il decreto ministeriale 27 aprile 2006 in sintesi

Fondamento giuridico

- Dlgs 8 aprile 2003, n. 66 (modificato dal Dlgs 19 luglio 2004, n. 213), artt. 2, comma 2; 17, comma 1;
- Dl 18 gennaio 1992, n. 9 (convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217), art. 5;
- Dl 27 luglio 2005, n. 155 (convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155), art. 18.

Finalità della disciplina

- Disposizioni «in deroga» per consentire la flessibilità nell'organizzazione dell'orario di lavoro dei servizi di sicurezza sussidiaria svolti dalle guardie giurate coerente con le esigenze operative richieste.

Applicazione della disciplina «in deroga»

Servizi di sicurezza sussidiaria svolti da guardie particolari giurate, con esclusivo riferimento a:

- 1) i servizi di vigilanza armata presso gli obiettivi istituzionali o sensibili;
- 2) i servizi negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie metropolitane, nell'ambito delle linee di trasporto urbano ed extraurbano, nonché sui relativi mezzi di trasporto e depositi, svolti in esecuzione delle disposizioni di legge o di regolamento o di atto amministrativo adottato per la loro attuazione;
- 3) i servizi di trasporto, vigilanza e scorta del contante o di altri beni o titoli di valore e per i servizi di vigilanza notturni.

Disciplina in deroga: fonti e contenuti

- La contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, definisce i limiti di durata massima della prestazione lavorativa giornaliera, notturna e straordinaria;
- La contrattazione collettiva nazionale e, ove previsto, di secondo livello definiscono le possibilità di applicazione delle ulteriori deroghe in materia di diritto al riposo giornaliero, alle pause, a taluni aspetti del lavoro notturno.

Le misure dell'autorità di pubblica sicurezza

- Prescrizione di più favorevoli modalità di articolazione del servizio delle guardie giurate, per servizi gravosi o che implicano particolare prontezza;
- Intimazione alle guardie giurate circa il tempestivo adempimento di richieste ad essi rivolte da agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.

Le misure amministrative per l'articolazione dell'orario di lavoro o di prestazioni lavorative urgenti

L'articolo 2 del Dm 27 aprile 2006 in esame individua, infine, due distinte ipotesi nelle quali l'autorità amministrativa può adottare misure mirate a prescrivere una diversa articolazione dell'orario di lavoro o ad ingiungere prestazioni di lavoro urgenti, anche in contrasto con le disposizioni della contrattazione collettiva di cui all'articolo precedente.

In specie, il comma 1 del suddetto articolo 2 fa salva la facoltà dell'autorità di pubblica sicurezza, nell'esercizio delle funzioni demandategli dalla legge, di di-

sporre regimi di diversa articolazione del servizio delle guardie, in caso di «servizi particolarmente gravosi o per i quali si richiede particolare prontezza».

Tali prescrizioni dell'autorità amministrativa, peraltro, debbono disporsi in senso più favorevole per il lavoratore, rispetto a quelle poste dalla stessa contrattazione collettiva, proprio in considerazione della rilevanza, per tasso di difficoltà o per la prontezza dell'iniziativa richiesta, del servizio svolto.

Di segno diverso è, per contro, il disposto del comma 2 dell'articolo 2, che in verità si preoccupa di ribadire la «prevalenza» sulle disposizioni del decreto e dei relativi accordi contrattuali, delle ingiunzioni che l'autorità di pub-

blica sicurezza e, più specificamente, gli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria rivolgono agli uffici di vigilanza ed alle guardie giurate.

In continuità con l'articolo 139, Rd n. 773/1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), richiamato dalla disposizione regolamentare, tali richieste implicano, difatti, un obbligo di «tempestivo adempimento», mediante una prestazione lavorativa magari eccedente l'orario di lavoro standard, obbligo rispetto al quale le determinazioni della contrattazione collettiva non possono «costituire ostacolo».

**MINISTERO DELL'INTERNO - DM 27 APRILE 2006
(G.U. 11 MAGGIO 2006, N. 108)**

Oggetto: Deroga alle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in tema di organizzazione e gestione dell'orario di lavoro per le guardie particolari giurate

**IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON**

**IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI, IL MINISTRO DELLA SALUTE,
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
ED IL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

Visti gli articoli 2 e 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante «attuazione della direttiva 93/104/Ce e della direttiva 2000/34/Ce concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro»; Visti il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed il relativo regolamento d'esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Visti il regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito nella legge 19 marzo 1936, n. 508, ed il regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito nella legge 3 aprile 1937, n. 526, recanti norme, rispettivamente, sul servizio delle guardie particolari giurate e sugli istituti di vigilanza;

Visti l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, concernente i servizi di sicurezza in ambito aeroportuale, e l'art. 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente i servizi di sicurezza sussidiaria nei porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie metropolitane, nell'ambito delle linee di trasporto urbano ed extraurbano, nonché sui relativi mezzi di trasporto e depositi; Viste le richieste formulate congiuntamente dalle Associazioni datoriali e dalle Organizzazioni sindacali delle guardie particolari giurate firmatarie del contratto collettivo nazionale di categoria;

Considerato che i servizi di vigilanza attribuiti alle guardie particolari giurate a norma delle disposizioni delle leggi n. 217/1992, e n. 155/2005 sopra richiamate, ovvero dei regolamenti o provvedimenti amministrativi che vi hanno dato rispettiva attuazione, nonché quelli di scorta valori, quelli notturni e quelli di vigilanza e di sicurezza armata presso gli obiettivi istituzionali o sensibili costituiscono servizi di sicurezza sussidiaria per i quali è ammissibile, alle condizioni e nei limiti previsti dal presente decreto, l'applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 66/2003, sopra indicato, in quanto il loro svolgimento si inserisce in un quadro di sicurezza pubblica coordinato e diretto dalle autorità di pubblica sicurezza e richiede, di nor-

ma, una stretta collaborazione con gli organi di pubblica sicurezza se non la loro contestuale presenza; Ritenuto di dover consentire nello svolgimento dei predetti servizi di sicurezza sussidiaria una flessibilità nell'organizzazione dell'orario di lavoro delle guardie giurate coerente con il quadro normativo ed amministrativo sopra delineato e con le esigenze operative richieste; Ritenuto altresì che debba spettare alla contrattazione nazionale di categoria ed agli altri strumenti contrattuali di assicurare il rispetto delle inalienabili esigenze di tutela dei lavoratori;

Adotta

il seguente decreto:

Articolo 1

1. Per quanto attiene ai servizi di sicurezza sussidiaria svolti da guardie particolari giurate, la deroga alle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, finalizzata ad una più flessibile organizzazione e gestione dell'orario di lavoro per il miglior perseguimento delle preminenti esigenze di sicurezza, è ammessa esclusivamente:

- per i servizi di vigilanza armata presso gli obiettivi istituzionali o sensibili;
- per i servizi negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie metropolitane, nell'ambito delle linee di trasporto urbano ed extraurbano, nonché sui relativi mezzi di trasporto e depositi, svolti in esecuzione delle disposizioni di legge o di regolamento indicate in premessa o di atto amministrativo adottato per la loro attuazione;
- per i servizi di trasporto, vigilanza e scorta del contante o di altri beni o titoli di valore e per i servizi di vigilanza notturni.

2. Per i servizi di cui al comma 1, i limiti massimi della prestazione lavorativa giornaliera, notturna e straordinaria sono determinati dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Alla medesima contrattazione nazionale ed agli strumenti contrattuali di gestione dell'orario di lavoro da questa previsti è, altresì, demandata, per la totalità dei servizi, la possibilità dell'applicazione delle deroghe di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

Articolo 2

1. È fatta salva la facoltà della competente autorità di pubblica sicurezza, nell'esercizio delle funzioni demandategli dalla legge, di prescrivere più favorevoli articolazioni del servizio delle guardie giurate, nel caso di servizi particolarmente gravosi o per i quali si richiede particolare prontezza.

2. Le disposizioni del presente decreto e degli accordi contrattuali di cui all'art. 1, comma 2, non possono, in ogni caso, costituire ostacolo al tempestivo adempimento delle richieste rivolte agli istituti di vigilanza ed alle guardie giurate a norma dell'art. 139 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.